



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 11.06.1996
COM(96) 228 def.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3905/88 per quanto riguarda un dazio
antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri originari, di Taiwan e
della Turchia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel dicembre 1988, con il regolamento (CEE) n. 3905/88, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri originari della Repubblica di Corea, del Messico, di Taiwan e della Turchia.
2. Nell'ottobre 1991, il Consiglio ha modificato, con il regolamento (CEE) n. 2899/91, il suddetto regolamento e ha abrogato il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni nella Comunità di filati di poliesteri originari del Messico.
3. Nel giugno 1994, in seguito a una domanda di riesame presentata dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS), che rappresenta la maggioranza dei produttori comunitari di filati di poliesteri, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di filati di poliesteri dalla Turchia e da Taiwan, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, che è applicabile nel presente riesame ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 384/96. Le importazioni dalla Repubblica di Corea sono state escluse dal riesame delle misure, la cui applicazione è quindi cessata.
4. L'inchiesta ha riguardato due prodotti; i filati di poliesteri parzialmente orientati (POY) e i filati di poliesteri testurizzati (PTY).
 - a) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni di POY da Taiwan erano rimaste ad un livello minimo trascurabile, sebbene nessuna misura fosse applicabile nei confronti dei tre principali produttori ed esportatori taiwanesi. Di conseguenza, non esiste alcun motivo per ritenere che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni di POY originari di Taiwan possa determinare la reiterazione del pregiudizio o la minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria; le misure in vigore dovrebbero pertanto essere abrogate.

Tuttavia, per quanto riguarda la Turchia, si è giunti alla conclusione che la scadenza delle misure non farebbe che peggiorare la situazione dell'industria comunitaria, tenuto conto della persistenza del pregiudizio causato dal sensibile aumento delle importazioni di POY a prezzi notevolmente bassi nel periodo dell'inchiesta e al contemporaneo deterioramento delle prestazioni dell'industria comunitaria. Si è deciso pertanto di mantenere in vigore le misure relative alle importazioni di POY originari della Turchia, adattandole debitamente alla luce delle risultanze dell'attuale inchiesta sul dumping.
 - b) Per quanto riguarda le importazioni di PTY originarie di Taiwan e della Turchia, è emerso che le misure antidumping in vigore, pur avendo un effetto piuttosto positivo in termini di volume delle importazioni turche e taiwanesi, non hanno impedito la prosecuzione della pressione sui prezzi comunitari. Pertanto, anche se le importazioni da altri paesi terzi soggetti ad inchieste antidumping possono avere avuto qualche effetto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, appare evidente che, considerate isolatamente, le importazioni oggetto di dumping provenienti da Taiwan e dalla Turchia, nonostante l'esistenza di misure di difesa, hanno continuato a contribuire sostanzialmente alla precaria situazione dell'industria comunitaria, e che in tali circostanze, è presumibile che la scadenza delle misure contribuisca ad indebolire ulteriormente l'industria comunitaria, a causa della reiterazione del pregiudizio. Pertanto si è deciso di mantenere in vigore le misure relative alle importazioni di PTY originari di Taiwan e della Turchia, adattandole debitamente alla luce delle risultanze dell'attuale inchiesta sul dumping.
5. Si propone pertanto al Consiglio di adottare il progetto di regolamento allegato, che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/88, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2988/91 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri originari della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3905/88 per quanto riguarda un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri originari, di Taiwan e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione presentata in seguito alla consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Nel mese di dicembre 1988, con il regolamento (CEE) n. 3905/88⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri originari della Repubblica di Corea, del Messico, di Taiwan e della Turchia.
- (2) Il 1° ottobre 1991, il Consiglio con il regolamento (CEE) n. 2899/91⁽⁵⁾, ha modificato il suddetto regolamento ed ha abrogato il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni nella Comunità di filati di poliesteri originari del Messico.

B. PROCEDURA DI RIESAME

- (3) In seguito alla pubblicazione⁽⁶⁾, nel mese di giugno 1993, dell'avviso di imminente scadenza delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS), che rappresenta assertivamente l'85% dei produttori comunitari di filati di poliesteri.

Nel mese di dicembre 1993, è stato pubblicato un avviso concernente l'intenzione di riesaminare le misure antidumping in vigore sulle importazioni di filati di poliesteri originari della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Turchia⁽⁷⁾.

- (4) Il 16 giugno 1994, in un avviso⁽⁸⁾, la Commissione ha annunciato il riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88 in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE)

(1) GU n. L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU n. L 209 del 2.8.1998, pag. 1.

(3) GU n. L 66 del 10.3.1994, pag. 10.

(4) GU n. L 347 del 16.12.1988, pag. 10.

(5) GU n. L 275 del 2.10.1991, pag. 21.

(6) GU n.C 175 del 26.6.1993, pag. 9.

(7) GU n. C 340 del 17.12.1993, pag. 15.

(8) GU n. C 164 del 16.6.1994, pag. 4.

n. 2423/88, che essendo applicabile al presente riesame ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 384/96, è in appresso denominato "regolamento di base".

Data la quasi totale assenza di importazioni coreane sul mercato comunitario, non si era potuto dimostrare, a parere della Commissione, che la scadenza delle misure avrebbe causato la reiterazione del pregiudizio. Si era pertanto deciso di escludere dal riesame le misure relative alle importazioni originarie della Repubblica di Corea, che sono, di conseguenza, scadute⁽⁹⁾.

- (5) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunziati, e ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione. Essa ha altresì inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate.
- (6) Tutti i produttori denunziati e un altro produttore della Comunità hanno risposto al questionario e hanno comunicato osservazioni scritte.
- (7) Alcuni esportatori turchi e taiwanesi hanno risposto al questionario e hanno comunicato osservazioni scritte.

Nessun importatore ha risposto al questionario della Commissione.

- (8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a. Produttori comunitari

- Rhône Poulenc, Francia
- Hoechst AG, Germania
- Nylstar, Germania
- Unifi, Irlanda
- Montefibre Spa, Italia
- Akzo Fibres and Polymers Division, Paesi Bassi
- La Seda de Barcelona S A, Spagna
- Nurel S A, Spagna
- Exsa, Regno Unito

b. Produttori/esportatori nei paesi d'origine

Taiwan

Chung Shing Textile Co Ltd, Taipei

Far Eastern Textile Ltd, Taipei

Hsin Pao Textile Co Ltd, Taipei

Lanfa Textile Co, Taipei

⁽⁹⁾ GU n. C 165 del 17.6.1994, pag. 10.

Lea Lea Entreprise Co Ltd, Taipei

NanYa Plastics Corporation, Taipei

Shingkong Synthetic Fibres Corp, Taipei

Tuntex Distinct Corp, Taipei

Zig Sheng Ind Co, Ltd, Tapei

Turchia

Korteks - Mensucat Sanayi ve Ticaret AS., Bursa

Nergis Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S., Bursa

Sasa-Artificial and Synthetic Fibres Inc, Adana

Sifas-Sentetik Iplik Fabrikalari A.S., Bursa

Zig Sheng Ind Co, Ltd, Tapei

- (9) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1994 (periodo dell'inchiesta).
- (10) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali, in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica delle attuali misure definitive. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano presentare osservazioni in merito a tali informazioni.
- (11) A causa del numero elevato delle parti interessate, del volume dei dati raccolti e analizzati e della complessità di talune questioni, in particolare delle difficoltà dovute al fatto che, come risulta nei punti (12) e (13), i POY sono un prodotto semifinito destinato alla produzione di PTY, l'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno previsto dall'articolo 7, paragrafo 9, del regolamento di base.

C. PRODOTTI IN ESAME E PRODOTTI SIMILI

I. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI IN QUESTIONE

- (12) I prodotti oggetto della denuncia e per i quali è stata avviata l'inchiesta di riesame sono i filati di poliesteri parzialmente orientati (POY), del codice NC 5402 42 00 e i filati di poliesteri testurizzati (PTY), dei codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90. Essi sono identici ai prodotti che hanno formato l'oggetto della precedente inchiesta.

I POY sono filati destinati principalmente alla produzione dei PTY, che vengono a loro volta utilizzati nei settori della tessitura e della maglieria, per la produzione di tessuti di poliestere o di poliestere/cotone.

Esistono vari tipi di POY e di PTY, a seconda del denaro (peso), del numero di filamenti e della brillantezza. Esistono inoltre diverse qualità, a seconda dell'efficienza del processo di produzione.

- (13) L'inchiesta originale si è conclusa con l'adozione, con il regolamento (CEE) n. 3905/88, di misure distinte per POY e PTY. A tale riguardo, l'attuale inchiesta ha confermato che il processo essenziale per ottenere i PTY è la testurizzazione, costituita principalmente dalla operazione di torsione e di tiraggio dei POY, che conferiscono ai PTY le loro caratteristiche

essenziali. Tuttavia, la necessità e i costi di un ulteriore trattamento indicano che POY e PTY non appartengono alla stessa categoria di prodotti, poiché il valore aggiunto necessario per trasformare i POY in PTY è considerevole. Inoltre, l'utilizzazione finale di POY e PTY è differente e i due prodotti non sono intercambiabili. Di conseguenza, ciascun prodotto ha il proprio mercato.

Va notato che i processi di fabbricazione sopra descritti possono essere eseguiti da una singola società o gruppo oppure da due società indipendenti. Tanto a Taiwan quanto in Turchia e nella Comunità esistono entrambi i tipi di fabbricazione (integrata o indipendente). Una parte della produzione comunitaria di POY è venduta, sul mercato comunitario, a testurizzatori indipendenti (cfr. punto 22)

- (14) Alla luce di quanto precede, è stato concluso che POY e PTY non appartengono alla stessa categoria di prodotti e vanno pertanto considerati due prodotti distinti. Poiché tali conclusioni non sono state contestate da nessuna delle parti interessate, i due prodotti sono stati considerati separatamente nel quadro dell'attuale riesame.

II. PRODOTTI SIMILI

POY

- (15) Dall'inchiesta è emerso che i POY venduti sui mercati interni di Turchia e Taiwan erano simili a quelli esportati da tali paesi nella Comunità. Analogamente, i POY fabbricati dalle industrie comunitarie e venduti sul mercato comunitario e quelli esportati nella Comunità dai paesi in questione sono simili sotto tutti gli aspetti (caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e utilizzazione finale).

PTY

- (16) Sono state elaborate le stesse conclusioni per quanto riguarda i PTY venduti sui mercati interni della Turchia e di Taiwan, prodotti e venduti nella Comunità e esportati nella Comunità dai paesi in questione.
- (17) Di conseguenza, in ogni caso, i prodotti venduti sul mercato interno dei paesi esportatori, quelli esportati da questi paesi nella Comunità e quelli prodotti e venduti nella Comunità sono prodotti simili, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base.

D. FILATI DI POLIESTERI PARZIALMENTE ORIENTATI (POY)

I. CAMPO D'APPLICAZIONE DEL RIESAME

- (18) A norma del regolamento (CEE) n. 3905/88, tre produttori taiwanesi, la Far Eastern Textile Ltd, la Nan Ya Plastics Corporation e la Tuntex Distinct Corp, non erano soggetti al dazio antidumping istituito sulle importazioni di POY da Taiwan.

Questi esportatori taiwanesi hanno sostenuto che l'attuale inchiesta di riesame non poteva riguardare produttori espressamente esenti dalle misure antidumping, poiché nel loro caso non erano state riscontrate pratiche di dumping e che, tenuto conto dell'assenza di precedenti misure antidumping, si poteva concludere che non vi era motivo di includere tali produttori taiwanesi nel riesame.

- (19) Poiché la domanda di riesame è stata presentata in conformità delle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento di base, occorre esaminare se la scadenza delle misure in vigore possa provocare nuovamente un pregiudizio. In considerazione del fatto che i tre produttori taiwanesi in questione erano stati esentati dalle misure in quanto nei loro confronti non erano state riscontrate pratiche di dumping, tali produttori dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione dell'attuale inchiesta di riesame.
- (20) Di conseguenza, questo riesame non riguarda le importazioni di POY provenienti dalle società Far Eastern Textile Ltd, Nan Ya Plastics Corporation e Tuntex Distinct Corp.

II. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (21) Ai fini della definizione di industria comunitaria, sono stati impiegati i dati ottenuti dalle risposte ai questionari, i dati EUROSTAT e quelli comunicati dal CIRFS, relativi alla produzione di POY nella Comunità, poiché non tutti i produttori attivi sul mercato comunitario di POY hanno collaborato all'inchiesta.
- (22) È emerso che i produttori comunitari denunzianti costituiscono il 76% della produzione comunitaria totale di POY destinata alla vendita e, quindi, una proporzione maggioritaria di tale produzione.
- (23) I produttori comunitari denunzianti costituiscono quindi l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base.

III. LA SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

a. Consumo nella Comunità

- (24) A quanto consta, il consumo nella Comunità è passato da 119.000 t nel 1991 a 122.000 t nel 1992, è sceso a 119.000 t nel 1993, ed è nuovamente aumentato, raggiungendo 125.000 t, nel periodo dell'inchiesta.

b. Produzione, capacità produttiva e utilizzazione degli impianti

- (25) La produzione dell'industria comunitaria destinata alle vendite è aumentata, da 58.000 t nel 1991 a 77.000 t nel 1992, è scesa a 72.000 t nel 1993, ed è nuovamente aumentata, raggiungendo 76.000 t nel periodo dell'inchiesta.
- (26) Negli ultimi tre anni, la capacità di produzione è rimasta invariata e l'indice di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile all'80%.

c. Volume delle vendite e quota di mercato

- (27) La quantità di POY venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria è diminuita, passando da 50.000 t nel 1991 a 49.000 t nel 1992, a 47.000 t nel 1993 e a 46.000 t nel periodo dell'inchiesta nonostante l'aumento del consumo comunitario menzionato nel punto 24.
- (28) La quota di mercato dell'industria comunitaria ha avuto il seguente andamento: 42% nel 1991, 40% nel 1992, 39% nel 1993 e 36,5% nel periodo dell'inchiesta. Globalmente, la quota di mercato è diminuita di 5,5 punti percentuali, mentre il consumo apparente è aumentato di circa 5 punti percentuali.

d. Andamento dei prezzi

- (29) I prezzi dell'industria comunitaria per i POY hanno avuto variazioni analoghe a quelle dei prezzi delle materie prime (acido tereftalico puro - PTA, dimetiltereftalato - DMT e glicole). L'aumento dei prezzi dei POY, registrato alla fine del periodo dell'inchiesta (prima metà del 1994) è il risultato della carenza di materie prime a livello mondiale e del conseguente aumento dei prezzi corrispondenti. Tali aumenti di prezzo sono avvenuti quindi contemporaneamente per tutti gli operatori del mercato, ma ciò non toglie che i prezzi delle industrie comunitarie siano rimasti sempre considerevolmente superiori ai prezzi degli esportatori nel periodo dell'inchiesta (vedi punto 38).

e. Reddittività

- (30) La Commissione ha riscontrato che in generale e a partire dal 1991, l'industria comunitaria di POY ha registrato scarsi risultati finanziari. La situazione è peggiorata notevolmente dopo il 1992, con una perdita media del 22% sul giro d'affari nel periodo dell'inchiesta. Tutti i produttori comunitari denunzianti hanno subito gravi perdite.

f. Occupazione e investimenti

- (31) A causa del carattere integrato dell'industria dei filati di poliesteri, non è stato possibile isolare i dati relativi all'occupazione e agli investimenti per la sola produzione di POY. I dati disponibili relativi all'industria indicano che a decorrere dal 1991 vi è stata, globalmente, una costante riduzione della forza lavoro (15% circa), benché questa industria non sia ad alta intensità di manodopera.

Gli investimenti dei produttori comunitari denunziati sono diminuiti, in alcuni casi ad un livello inferiore a quello necessario per mantenere una produzione ottimale.

g. Conclusione

- (32) Nonostante le misure in vigore, da una valutazione globale dei principali indicatori economici si desume che l'industria comunitaria di POY mostra ancora chiari segni di difficoltà economica. La sua situazione è in costante peggioramento dal 1991, come è dimostrato in particolare dalla perdita nella quota di mercato (fino al 5,5% in quattro anni), nonostante l'aumento del consumo comunitario nello stesso periodo, dal calo dell'occupazione e da considerevoli perdite finanziarie.

IV. REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (33) Conformemente all'articolo 15 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore possa causare nuovamente un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria.

TAIWAN

- (34) Le importazioni di POY originari di Taiwan sono diminuite, passando da 2.812 t nel 1991 (quota di mercato del 2,4%) a 1.117 t nel 1992 (quota di mercato dello 0,9%) a 551 t nel 1993 (quota di mercato dello 0,5%) e a 448 t nel periodo dell'inchiesta (quota di mercato dello 0,4%). A questo proposito occorre osservare che i tre maggiori produttori taiwanesi non erano soggetti ad alcun dazio antidumping. Escludendo gli importi provenienti da questi tre produttori, che non sono interessati dall'inchiesta di riesame, la quota di mercato comunitaria delle rimanenti importazioni da Taiwan ammonta solo allo 0,1%. Le informazioni disponibili indicano che i produttori taiwanesi hanno riorientato le proprie esportazioni verso altri paesi terzi geograficamente più vicini, nei quali si sta registrando una netta crescita della domanda di POY. Inoltre, tali produttori si sono apparentemente orientati verso il prodotto a valle, i PTY.

Di conseguenza, non vi è motivo di ritenere che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni di POY originari di Taiwan possa causare la reiterazione del pregiudizio o una minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria.

TURCHIA

a. Volume e quota di mercato nella Comunità delle importazioni dalla Turchia

- (35) Si è riscontrato che le importazioni di POY dalla Turchia sono aumentate considerevolmente tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta (da 7.933 t a 22.436 t), con un corrispondente aumento della quota di mercato, nello stesso periodo, dal 6,7% al 17,9%.
- (36) Questa tendenza va considerata nel contesto dell'installazione, nella Comunità, di un impianto di produzione di PTY da parte del maggiore produttore e esportatore turco di POY e PTY. Ciononostante, una parte considerevole delle esportazioni di POY nella Comunità, provenienti da questo produttore turco, era destinata a clienti indipendenti.
- (37) Si è sostenuto che le importazioni turche di POY colmavano semplicemente il vuoto lasciato dalla diminuzione delle esportazioni di POY da Taiwan. Questa affermazione non è corretta, poiché le importazioni da Taiwan sono costantemente diminuite, rispetto a quasi 3.000 t nel

1991, mentre le importazioni turche sono aumentate, passando da circa 8.000 t nel 1991 a 22.400 t nel periodo dell'inchiesta.

b. Prezzi delle importazioni

- (38) Sulla base delle informazioni disponibili relative ai prezzi, è stato effettuato un confronto tra il prezzo di vendita medio ponderato dell'industria comunitaria e il prezzo medio ponderato delle importazioni in questione allo stesso stadio commerciale. Il prezzo dell'industria comunitaria era franco fabbrica e il prezzo delle importazioni era franco frontiera comunitaria, sdoganato.

Il confronto ha indicato, nel caso della Turchia, un margine di sottoquotazione per tutto il periodo dell'inchiesta, superiore a quello stabilito nell'inchiesta originale.

c. Incidenza di altri fattori sulla situazione dell'industria comunitaria

- (39) Tra tutte le importazioni nella Comunità di POY provenienti da altri paesi terzi, solamente quelle dagli USA e dalla Svizzera avevano un volume significativo, mentre tutte le altre, nel loro insieme, erano trascurabili.

Tuttavia, il volume delle vendite e la quota di mercato nella Comunità delle importazioni dagli USA sono costantemente diminuite dal 1991 (quota di mercato del 6,9%) fino al periodo dell'inchiesta (quota di mercato dell'1,9%). Le importazioni dalla Svizzera sono rimaste relativamente stabili (quota di mercato del 13% circa) a prezzi molto alti, e il principale esportatore svizzero interessato è un affiliato di un produttore comunitario denunziante.

- (40) È stato affermato che l'industria comunitaria non ha effettuato gli investimenti necessari per rimanere competitiva. A tale riguardo, diversi produttori comunitari hanno attivato per alcuni anni un processo di razionalizzazione industriale. Tale processo richiede tuttavia ingenti risorse finanziarie, e tali risorse sono state finora limitate a causa dell'esistenza di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo sul mercato comunitario.

- (41) Si è affermato che, come in altri settori industriali della Comunità, i produttori di POY subivano gli effetti della recessione piuttosto che delle importazioni turche e, in particolare, che, a causa della recessione, i produttori comunitari non potevano compensare i costi crescenti delle materie prime con i rispettivi prezzi dei POY. A tale riguardo, va sottolineato che l'andamento del consumo comunitario apparente, descritto precedentemente al punto (24), non rispecchia alcuna recessione nel mercato dei POY.

- (42) Infine, l'esportatore turco ha asserito che un tasso di utilizzazione degli impianti del 70% consente a qualsiasi azienda nel settore delle fibre di raggiungere una situazione di equilibrio. Tale affermazione non è stata però confermata dalle informazioni raccolte a Taiwan e tra i produttori dell'industria comunitaria. Secondo tali informazioni, infatti, per raggiungere una situazione di equilibrio, questo tipo di industria deve generalmente conseguire un tasso di utilizzazione degli impianti del 90%. In realtà, la maggior parte dei produttori taiwanesi registra tassi di utilizzazione superiori al 95%. Per tutto il periodo preso in considerazione, il tasso di utilizzazione dell'industria comunitaria è stato all'incirca dell'80%. In ogni caso, il fattore dell'utilizzazione degli impianti deve essere analizzato congiuntamente ad altri fattori di pregiudizio, quali i prezzi e i volumi ai quali la produzione è venduta, prima di trarre conclusioni definitive. È chiaro che, in casi come questo, anche un tasso di utilizzazione del 90% non sarebbe sufficiente per evitare il passivo, qualora i prezzi dei produttori comunitari risultassero depressi dalle importazioni a basso prezzo in questione.

d. Conclusione

- (43) In tali circostanze, non esistono apparentemente altri fattori, oltre alle importazioni di POY originari della Turchia, che possano spiegare la difficile situazione dell'industria comunitaria, nonostante le misure antidumping in vigore. Si può concludere pertanto che, se le misure nei confronti della Turchia dovessero scadere la situazione dell'industria comunitaria subirebbe un ulteriore deterioramento, a causa della reiterazione del pregiudizio.

V. DUMPING

- (44) La persistenza del dumping è stata verificata innanzitutto per accertare se vi fosse motivo di prorogare le misure contro le importazioni di POY provenienti dalla Turchia e, in caso affermativo, se l'eventuale modifica del margine di dumping richiedesse un conseguente adattamento delle misure in vigore.

a. Valore normale

- (45) Si è esaminato innanzitutto se il volume delle vendite sul mercato interno dell'unico produttore turco che aveva effettuato esportazioni nella Comunità nel periodo dell'inchiesta raggiungeva almeno il 5% del volume delle esportazioni dei prodotti simili nella Comunità. Tale percentuale di vendite è stata infatti ritenuta sufficiente ai fini di un confronto adeguato. La percentuale delle vendite di tale produttore sul mercato interno era pari soltanto al 2,6% della quantità esportata nella Comunità. Di conseguenza, tali vendite sono state considerate insufficienti per stabilire un prezzo interno rappresentativo e si è dovuto costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto (ii) del regolamento di base.
- (46) Per tutti i tipi di prodotti interessati, esportati nella Comunità dal produttore turco, è stato calcolato un valore normale costruito, sommando ai costi di produzione dei tipi esportati, un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita (SG&A) e il profitto. Poiché le vendite di POY effettuate dal produttore interessato sul mercato interno erano insufficienti e poiché si trattava dell'unico produttore/esportatore coinvolto nell'inchiesta operante su tale mercato, l'importo delle SG&A e il profitto sono stati calcolati in base alle vendite effettuate dal produttore nello stesso settore commerciale, in Turchia, vale a dire nel settore dei filati di poliesteri, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto (ii) del regolamento di base.

b. Prezzi all'esportazione

- (47) Il produttore turco ha spedito POY a importatori indipendenti nella Comunità e ad un importatore collegato nella Comunità.
- (48) Poiché i POY importati dalla società collegata sono stati trasformati in PTY dalla stessa società e venduti al primo acquirente indipendente sotto tale forma, sarebbe stato necessario costruire un prezzo all'esportazione per i POY, in funzione del prezzo di rivendita dei PTY. Date le difficoltà inerenti a tale calcolo e considerando le grandi quantità vendute dall'esportatore turco a importatori indipendenti (più del 60% delle sue esportazioni nella Comunità) è stato concluso che le transazioni tra parti collegate non andavano prese in considerazione e i prezzi all'esportazione sono stati determinati esclusivamente sulla base dei prezzi relativi alle transazioni con gli importatori indipendenti.

c. Confronto

- (49) Il valore normale per tipo di prodotto è stato confrontato, transazione per transazione, con i prezzi all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.
- (50) Ai fini di un equo confronto, il valore normale è stato adeguato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base, per tener conto delle differenze che influiscono direttamente sulla comparabilità dei prezzi. Tali adeguamenti hanno riguardato gli oneri all'importazione e le imposte indirette e le differenze nelle spese di vendita derivanti dalle diverse condizioni di vendita, in particolare per quanto riguarda le condizioni di credito e le spese di trasporto.

d. Margini di dumping

- (51) Il suddetto confronto ha rivelato l'esistenza di dumping, con margini pari all'importo di cui il valore normale stabilito supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

- (52) Il margine di dumping medio ponderato per il produttore turco interessato, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

Sasa-Artificial and Synthetic Fibres Inc 3,3%

- (53) Riguardo alle società turche che hanno collaborato all'inchiesta ma che non hanno venduto POY sui loro mercati interni, né effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta, il margine di dumping medio ponderato rilevato per l'unica società che ha effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta è considerato adeguato, poiché tiene conto della cooperazione delle società interessate, distinguendole da quelle che non hanno collaborato all'inchiesta.

Di conseguenza, il margine di dumping del 3,3% è applicabile anche alle seguenti società: Kortekes-Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.S. e Nergis-Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S.

- (54) Nei confronti dei produttori turchi che non si sono manifestati o non hanno risposto in modo soddisfacente al questionario della Commissione, il margine di dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Si è ritenuto che i dati più attendibili fossero quelli accertati durante l'inchiesta e che, per evitare di premiare l'omessa collaborazione e affinché le misure antidumping introdotte costituiscano una protezione efficiente contro le pratiche commerciali sleali, il margine di dumping attribuibile a questi produttori dovesse essere basato sul tipo di POY con il più alto margine di dumping riscontrato per l'unico produttore turco che ha collaborato e che ha effettuato esportazioni nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Su tale base, il tipo di POY preso in considerazione rappresentava all'incirca il 10% di tutte le esportazioni effettuate nella Comunità dal produttore turco interessato e il margine di dumping stabilito per le società turche che non hanno collaborato ammonta al 6,8%.

VI. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (55) Per determinare se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità, occorre valutare tutti gli interessi considerati nel loro insieme, compresi quelli dei produttori, degli utenti e dei consumatori nella Comunità. In tale esame, si terrà conto in particolare della necessità di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole che provocano distorsioni negli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.
- (56) Occorre ricordare che nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure fosse nell'interesse della Comunità. Era stato stabilito che le misure avrebbero avuto un effetto irrilevante sui costi di produzione dell'industria utilizzatrice e nessuna seria conseguenza per i consumatori.
- (57) Queste considerazioni rimangono valide per esaminare se sia nell'interesse della Comunità mantenere in vigore le misure. Gli utenti non hanno addotto argomenti per quanto riguarda l'impatto del prezzo dei POY sui prodotti finiti, sebbene siano stati inviati questionari agli utenti che hanno preso contatto con la Commissione. Tuttavia, in considerazione della gamma di misure proposte e delle cifre disponibili in relazione dell'incidenza dei POY nella fabbricazione dei PTY, l'impatto delle misure riesaminate sui prezzi dei prodotti finiti sembra essere irrilevante.
- (58) Al contrario, la scadenza delle misure metterebbe in pericolo l'industria comunitaria, poiché essa subirebbe in misura sempre maggiore i bassi prezzi oggetto di dumping delle importazioni turche e non potrebbe risanare la propria precaria situazione finanziaria. Appare quindi evidente che gli interessi dell'industria comunitaria compensano di gran lunga gli eventuali, e comunque limitati, svantaggi per gli utenti e i consumatori finali.

- (59) Si può quindi concludere che è nell'interesse della Comunità mantenere in vigore le misure antidumping, debitamente modificate, per eliminare gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping originarie della Turchia.

VII. MISURE

Taiwan

- (60) In base alle motivazioni addotte al punto (34) in merito alle importazioni da Taiwan, le misure antidumping attualmente in vigore su tali importazioni dovrebbero scadere.

Turchia

- (61) Per impedire la reiterazione del pregiudizio e fornire un'adeguata protezione contro il persistere degli effetti negativi causati dalle importazioni turche oggetto di dumping, si ritiene opportuno stabilire il dazio antidumping in modo tale da permettere all'industria comunitaria di ottenere il congruo profitto di cui è stata privata a causa dell'impatto negativo delle importazioni oggetto di dumping.
- (62) Al momento di calcolare l'adeguato importo del dazio, il Consiglio ha dovuto considerare che la precaria situazione dell'industria comunitaria consiste principalmente in un costante calo della quota di mercato e in perdite finanziarie considerevoli a causa della depressione dei prezzi risultante dalla loro sottoquotazione. È necessario pertanto che le misure adottate consentano all'industria comunitaria di trarre in futuro un profitto adeguato.
- (63) A tale riguardo, il Consiglio ha calcolato il livello di prezzo considerato sufficiente per eliminare il pregiudizio sulla base del costo di produzione medio ponderato dell'industria comunitaria, al quale è stato aggiunto un profitto del 6%, ritenuto adeguato per finanziare gli investimenti produttivi dell'industria nel lungo periodo. Questo livello di prezzo è stato successivamente confrontato con i prezzi all'importazione medi a livello franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto. Poiché il risultato di tale confronto indica un margine di pregiudizio più elevato del margine di dumping stabilito, il dazio dovrà essere basato sul margine di dumping riscontrato.

E. FILATI TESTURIZZATI DI POLIESTERI (PTY)

I. AMBITO DEL RIESAME

- (64) In base al regolamento (CEE) n. 3905/88, un produttore taiwanese, Tuntex Distinct Corp., è stato esentato dal dazio antidumping del 6,2% sulle importazioni di PTY originari di Taiwan, poiché per questa società è stato riscontrato un margine di dumping irrilevante (0,31%).
- (65) Per gli stessi motivi addotti nel punto (19), la società taiwanese Tuntex Distinct Corp. deve essere esclusa dall'ambito del riesame relativo ai PTY.

II. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (66) È emerso che la produzione di PTY da parte delle società per conto delle quali è stata presentata la denuncia, rappresentava il 50% della produzione totale di PTY nella Comunità nel periodo dell'inchiesta (1 luglio 1993 - 30 giugno 1994) e quindi una proporzione maggioritaria di tale produzione. Pertanto, le società denunzianti costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base. Tali società denunzianti producevano PTY utilizzando POY prodotti internamente, ad eccezione di una società che acquistava i POY sul mercato.
- (67) Si è rilevato che uno dei produttori comunitari era una società completamente controllata da un esportatore turco di POY, il prodotto a monte. Sebbene non citato nella denuncia iniziale, questo produttore ha collaborato all'inchiesta. È stato esaminato se tale produttore, che operava nella Comunità, dovesse essere escluso dalla definizione di industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base.

A tale riguardo, è opportuno ricordare che le disposizioni di questo articolo non prevedono l'esclusione automatica dei produttori comunitari collegati agli esportatori o ai produttori dei paesi esportatori, né dei produttori che importano direttamente il prodotto assertivamente oggetto di dumping, ma impongono piuttosto alle istituzioni comunitarie l'obbligo di esaminare, caso per caso, se l'esclusione dei vari produttori sia giustificata.

- (68) Secondo la prassi precedentemente seguita dalle istituzioni comunitarie, si è ritenuto che questo produttore comunitario, grazie al suo rapporto con il produttore/esportatore interessato, era protetto dagli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping. Si è ritenuto quindi, conformemente a tale prassi, che includendo tale produttore nella definizione di industria comunitaria si sarebbe falsata la valutazione di questi effetti. In realtà, il fatto che il produttore comunitario in questione produca PTY utilizzando POY acquistati a prezzo di trasferimento dall'esportatore turco collegato che, secondo l'inchiesta, ha fatto ricorso a pratiche di dumping causando pregiudizio ai denunzianti, rende i dati relativi ai costi di produzione inattendibili. È stato quindi considerato opportuno escludere il produttore comunitario in questione dalla definizione di industria comunitaria.
Per il resto del capitolo E, il termine "industria comunitaria" si riferisce pertanto unicamente ai produttori comunitari di PTY denunzianti.

III. LA SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

a. Consumo nella Comunità

- (69) A quanto consta il consumo totale di PTY della Comunità è passato da 230.000 t nel 1991 a 237.000 t nel 1992 e, dopo essere sceso a 221.000 t nel 1993, è nuovamente aumentato sino a 241.000 t nel periodo dell'inchiesta. Il consumo è quindi complessivamente aumentato di circa il 5% su tutto il periodo preso in considerazione.

b. Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti

- (70) La produzione di PTY dell'industria comunitaria è diminuita costantemente, passando da 104.000 t nel 1991 a 92.000 t nel 1993, è risalita a 95.000 t nel periodo dell'inchiesta. La produzione dell'industria comunitaria è quindi globalmente diminuita dell'8,6%, laddove il consumo è aumentato del 5% nello stesso periodo.
- (71) La capacità produttiva di PTY dell'industria comunitaria è aumentata, negli ultimi tre anni, di circa il 7%, passando da 114.000 t nel 1991 a 122.000 t nel periodo dell'inchiesta. L'aumento della capacità produttiva di PTY è in particolare il risultato di investimenti significativi effettuati nel 1992 e nel 1993 da una società collegata a un produttore di un paese terzo. Tale società ha ridotto drasticamente le proprie importazioni di POY dalla società madre, ha esteso la propria produzione di POY e, successivamente, la sua capacità riguardo alla produzione di PTY nella Comunità.
- (72) L'indice di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è globalmente diminuito, passando dal 91% nel 1991 al 78% nel periodo dell'inchiesta. Tenuto conto del fatto che l'industria dei filati di poliesteri è ad altissima intensità di capitale (poiché si considera normale un indice di utilizzazione fino al 90%), la diminuzione del tasso di utilizzazione ha un effetto significativo sulla ripartizione dei costi fissi.

c. Volume delle vendite e quota di mercato

- (73) La quantità di PTY venduti all'interno della Comunità dai produttori comunitari denunzianti è diminuita da 87.000 t nel 1991 e nel 1992 a 83.000 t nel 1993, per salire nuovamente a 87.000 t nel periodo dell'inchiesta, in un contesto di crescita della domanda.
- (74) La quota di mercato dell'industria comunitaria nella Comunità ha avuto il seguente andamento: 37,7% nel 1991, 36,8% nel 1992, 37,7% nel 1993 e 36% nel periodo dell'inchiesta. La relativa stabilità globale delle vendite ha determinato tuttavia una leggera diminuzione della quota di mercato, dovuta all'aumento del consumo comunitario.

d. Andamento dei prezzi

- (75) I prezzi dei PTY hanno avuto fluttuazioni analoghe a quelle dei prezzi delle materie prime utilizzate per la produzione del prodotto a monte (POY), vale a dire PTA, DMT e glicole. La tendenza all'aumento del prezzo dei PTY, registrata alla fine del periodo dell'inchiesta (prima metà del 1994), rispetto alla situazione del 1993 (seconda metà), è il risultato della carenza, a livello mondiale, di tali materie prime e del conseguente aumento dei relativi prezzi. Gli aumenti dei prezzi sono avvenuti quindi contemporaneamente per tutti gli operatori del mercato.

e. Redditività

- (76) Si è riscontrato che in linea generale a decorrere dal 1992 l'industria comunitaria ha registrato risultati finanziari sempre più scarsi. La situazione globale di redditività nel 1991 si è trasformata in passivo, in particolare nel periodo dell'inchiesta, quando sono state registrate perdite medie del 10% circa sul giro d'affari. Tutti i produttori comunitari denunzianti hanno subito gravi perdite o una riduzione della redditività.

f. Occupazione e investimenti

- (77) Va osservato che, benché l'industria dei filati di poliesteri non sia ad alta intensità di manodopera, dal 1991 si è registrata una costante riduzione dell'occupazione nell'industria comunitaria.

Gli investimenti dell'industria comunitaria sono diminuiti, in taluni casi sino a livelli tali da non consentire una produzione ottimale.

g. Conclusione

- (78) Nonostante le misure in vigore sulle importazioni di PTY originari della Turchia e di Taiwan, da una valutazione globale dei principali indicatori economici si desume che l'industria comunitaria di PTY mostra ancora chiari segni di difficoltà economiche. Dal 1991, la sua situazione è in costante peggioramento, come dimostrano in particolare la diminuzione dell'utilizzazione degli impianti e della quota di mercato, nonostante un leggero aumento del consumo di PTY all'interno della Comunità, e le crescenti perdite finanziarie.

IV. REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (79) Conformemente all'articolo 15 del regolamento di base, si è esaminato se la scadenza delle misure in vigore possa causare nuovamente pregiudizio o minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria.

a. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi esportatori interessati

- (80) Le importazioni di PTY da **Taiwan** sono rimaste stabili dal 1991, con un livello annuo di circa 7.000 t. La valutazione di tali importazioni, alla luce dell'andamento dei consumi comunitari, indica una quota di mercato del 3% nel 1991, del 2,9% nel 1992, del 3,2% nel 1993 e del 2,9% nel periodo dell'inchiesta.
- (81) Le importazioni di PTY dalla **Turchia** sono diminuite, passando da 4.504 t nel 1991 (quota di mercato dell'1,9%) a 3.406 t nel 1992 (quota di mercato dell'1,4%) e a 1.546 t nel 1993 (quota di mercato dello 0,7%), ma sono salite a 2.348 t nel periodo dell'inchiesta (quota di mercato dello 0,98%). L'andamento di queste importazioni e delle quote di mercato sembra essere stato in qualche modo influenzato dall'installazione, nella Comunità, di un impianto di produzione di PTY da parte del maggiore produttore ed esportatore di PTY in Turchia.

b. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

- (82) Al fine di verificare l'eventuale esistenza di una sottoquotazione dei prezzi, tutti i tipi fabbricati dalle industrie comunitarie e quelli importati nella Comunità dai paesi in questione

sono stati suddivisi in tre gruppi a seconda del loro denaro. Il prezzo di vendita medio ponderato, relativo a ciascun gruppo di prodotti dell'industria comunitaria è stato poi confrontato con il prezzo medio ponderato di ciascun esportatore interessato, per il gruppo comparabile, allo stesso stadio commerciale.

I margini di sottoquotazione così ottenuti per i diversi gruppi sono stati quindi ponderati al fine di ottenere un margine per ciascuna società esportatrice.

I prezzi delle industrie comunitarie sono stati considerati franco fabbrica e i prezzi degli esportatori franco frontiera comunitaria, sdoganati.

Per quanto riguarda la **Turchia**, da tale confronto è emerso un margine globale di sottoquotazione in media ponderata pari al 33,7% per tutto il periodo dell'inchiesta.

Per quanto riguarda **Taiwan**, si è registrato un margine di sottoquotazione globale, in media ponderata pari al 23,6% per tutto il periodo dell'inchiesta, con variazioni dallo 0,9% al 34,6% a seconda dell'esportatore in questione.

c. Impatto di altri fattori sulla situazione dell'industria comunitaria

Altre importazioni

- (83) Si è asserito che le importazioni di PTY da altri paesi terzi, quali l'Indonesia, l'India, la Malaysia, la Thailandia, gli Stati Uniti, il Sudafrica e la Slovacchia hanno influenzato la situazione dell'industria comunitaria.
- (84) Attualmente sono in corso inchieste antidumping relative alle importazioni dall'India, dall'Indonesia, dalla Thailandia e dalla Malaysia. Ad eccezione delle importazioni dall'India, che sono diminuite costantemente dal 1992, raggiungendo nel periodo dell'inchiesta un volume trascurabile, la quota di mercato comunitaria degli altri tre paesi, considerati complessivamente, è aumentata in misura significativa, passando dall'1,7% nel 1991 al 9,6% nel periodo dell'inchiesta. I prezzi di tali importazioni nella Comunità sembrano essere più elevati dei prezzi turchi ma più bassi di quelli taiwanesi. Tuttavia, non è ancora possibile trarre conclusioni sui prezzi e sull'eventuale dumping di queste importazioni, essendo le inchieste antidumping ancora in corso.
- (85) Il volume delle importazioni di PTY dagli USA, sebbene ancora considerevole (quota di mercato del 4,1% nel periodo dell'inchiesta), è diminuito del 16% tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta. Le importazioni di PTY dal Sudafrica sono aumentate in termini di quota di mercato comunitario, passando dall'1,07% nel 1991 all'1,47% nel periodo dell'inchiesta. I dati Eurostat, tuttavia, non forniscono informazioni sui tipi di PTY importati e pertanto non è possibile trarre conclusioni in merito ai prezzi ai quali sono state effettuate le importazioni di PTY dagli USA e dal Sudafrica.
- (86) Per quanto riguarda la Slovacchia, le importazioni di PTY nella Comunità hanno raggiunto una quota di mercato del 3,1% nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, a partire dal 1993, a causa dell'investimento di un produttore comunitario in Slovacchia, una parte rilevante delle importazioni nella Comunità originarie di quel paese è stata effettuata a prezzi di trasferimento tra parti collegate. Si può ragionevolmente presumere che tali importazioni non siano state effettuate dal produttore comunitario in questione al fine di incidere negativamente sulla propria redditività. Di conseguenza, si può concludere che le importazioni slovacche non possono avere avuto un impatto significativo sulla situazione dell'industria comunitaria.
- (87) Si può concludere quindi che le importazioni di PTY da altri paesi, ad esclusione di Taiwan e Turchia, per le quali sono in corso inchieste antidumping in base agli elementi di prova presentati dai denunzianti, vale a dire Indonesia, Thailandia e Malaysia, possono avere esacerbato la situazione già sfavorevole dell'industria comunitaria. Per gli altri paesi summenzionati, per i quali non è in corso alcuna inchiesta antidumping, non si può in alcun modo dimostrare che essi abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Altri produttori comunitari

- (88) Poiché l'industria comunitaria rappresenta il 50% della produzione comunitaria totale di PTY, si è considerato necessario esaminare il comportamento degli altri produttori comunitari di PTY all'interno della Comunità e le eventuali conseguenze sulla situazione dell'industria comunitaria.

La capacità produttiva stimata dei produttori comunitari non inclusi nell'industria comunitaria è rimasta stabile nel corso degli ultimi quattro anni. Lo stesso vale per la loro produzione effettiva che ha avuto in luce un leggero incremento, analogo a quello della produzione dell'industria comunitaria, unicamente nella prima metà del 1994. Per quanto riguarda la quota di mercato di questi altri produttori nella Comunità, si è constatato, nel periodo dell'inchiesta, un leggero calo, analogo a quello dell'industria comunitaria.

- (89) Non risulta pertanto che il comportamento di questi produttori abbia avuto effetti negativi sulla precaria situazione dell'industria comunitaria, se non quelli derivanti dalla normale concorrenza.

Livello degli investimenti e recessione

- (90) Per quanto riguarda i PTY, l'esportatore turco ha addotto gli stessi argomenti esposti per i POY e relativi alle conseguenze degli insufficienti investimenti e della recessione sulla situazione dell'industria comunitaria. Le osservazioni esposte nei punti (40) e (41) per i POY valgono anche per i PTY. In effetti, gli investimenti dell'industria comunitaria sono stati limitati dalla mancanza delle risorse finanziarie necessarie, causata dalle importazioni di PTY oggetto di dumping a basso prezzo, e l'andamento del consumo comunitario apparente di PTY non rispecchia alcuna recessione.

d. Conclusione

- (91) Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano avuto un effetto parzialmente positivo in termini di volume delle importazioni turche e taiwanesi di PTY nella Comunità, esse non hanno impedito la prosecuzione della pressione sui prezzi comunitari. Pertanto, anche se le importazioni da altri paesi terzi soggetti a inchieste antidumping possono avere avuto taluni effetti negativi sulla situazione dell'industria comunitaria, le importazioni oggetto di dumping da Taiwan e dalla Turchia, considerate isolatamente, hanno continuato a contribuire in misura sostanziale alla precaria situazione dell'industria comunitaria, nonostante l'esistenza di misure di difesa.
- (92) In tali circostanze, la scadenza delle misure danneggerebbe ulteriormente l'industria comunitaria a causa della reiterazione del pregiudizio.

V. DUMPING

- (93) La persistenza del dumping è stata verificata, per accertare innanzitutto se vi fosse motivo di prorogare le misure contro i PTY provenienti dalla Turchia e da Taiwan e, in caso affermativo, se l'eventuale modifica del margine di dumping richiedesse un conseguente adattamento delle misure esistenti.

a. Valore normale

Turchia

- (94) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale per i produttori turchi, si è determinato innanzitutto, per ciascun produttore, se le sue vendite totali di PTY sul mercato interno erano state effettuate in quantità sufficienti a consentire un adeguato confronto con le sue esportazioni totali di PTY verso la Comunità.
- (95) Soltanto due dei tre produttori turchi che hanno collaborato all'inchiesta esportavano PTY nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Si è rilevato che, durante tale periodo, questi due

produttori avevano venduto PTY anche sul loro mercato interno. Per ciascun produttore, il volume totale delle vendite interne di PTY è risultato superiore del 5% del volume totale delle esportazioni nella Comunità. Di conseguenza, si è concluso che il volume delle vendite sul mercato interno era sufficiente.

- (96) Si è esaminato anche, se le vendite sul mercato interno erano state effettuate in quantità sufficienti, analizzando ciascun tipo di PTY venduto dai due produttori turchi sul mercato interno e ritenuto identico o direttamente comparabile ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità,
- (97) È emerso che le vendite interne di ciascun tipo di prodotto erano state effettuate in quantità sufficiente, poiché il volume di ciascun tipo di PTY venduto in Turchia nel periodo dell'inchiesta rappresentava almeno il 5% del volume del tipo comparabile venduto per l'esportazione nella Comunità.
- (98) Si è esaminato successivamente, per entrambi i produttori, se si potesse considerare che le vendite interne di ciascun tipo di PTY erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, analizzando la percentuale delle vendite remunerative del tipo in questione.
- (99) Tenuto conto dell'alto tasso d'inflazione esistente in Turchia, il metodo per valutare le normali operazioni commerciali nelle vendite interne è stato applicato su base mensile, come segue:
- nei casi in cui il volume mensile di un tipo di PTY venduto ad un prezzo netto uguale o superiore al costo di produzione mensile calcolato, come definito nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), del regolamento di base, rappresentava più dell'80% del volume totale delle vendite mensili di quel tipo, il valore normale è stato stabilito come media ponderata mensile di tutte le transazioni relative a vendite interne del tipo in questione, realizzate in ciascun mese del periodo dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che tali vendite fossero remunerative;
 - nei casi in cui il volume mensile di un tipo di PTY venduto ad un prezzo netto uguale o superiore al costo di produzione mensile calcolato, rappresentava meno dell'80%, ma una proporzione comunque sufficiente del volume totale delle vendite mensili di quel tipo, il valore normale è stato stabilito come media ponderata mensile delle transazioni relative a vendite interne remunerative, unicamente per il tipo in questione, per ciascun mese del periodo dell'inchiesta;
 - nei casi in cui il volume mensile di un tipo di PTY venduto ad un prezzo netto uguale o superiore al costo di produzione mensile calcolato, rappresentava una proporzione insufficiente del volume totale delle vendite mensili di quel tipo, si è stabilito che il tipo in questione non era venduto nel corso di normali operazioni commerciali e che il valore normale mensile doveva pertanto essere costruito.
- (100) In base al metodo suesposto nei confronti di un produttore turco il valore normale mensile per il tipo di PTY esportato nella Comunità è stato basato sul prezzo interno mensile del tipo comparabile, dopo aver dedotto dal prezzo di vendita tutti gli sconti e gli abbuoni collegati direttamente alle vendite in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base. Per i tipi esportati dall'altro produttore turco, il valore normale mensile è stato basato, per i primi sette mesi del periodo dell'inchiesta, su un valore normale costruito mensilmente, poiché oltre l'80% delle vendite interne mensili erano state effettuate in perdita; per gli ultimi cinque mesi del periodo dell'inchiesta il valore normale è stato basato sul prezzo delle vendite interne mensili dei tipi comparabili, poiché si è rilevato che le vendite interne in questi ultimi mesi erano state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali.
- (101) Il valore normale costruito è stato determinato sommando, ai costi di fabbricazione dei tipi di prodotti in questione, un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita (SG&A) e per il profitto.
- (102) Tale importo è stato stabilito, per il produttore turco interessato, sulla base delle spese sostenute e del profitto realizzato da ciascun produttore sulle vendite remunerative dei prodotti simili sul mercato interno.

- (103) Per valutare se le vendite dei prodotti in questione realizzate sul mercato interno dai produttori taiwanesi che hanno collaborato all'inchiesta, fossero state effettuate in quantità sufficienti ai fini di un equo confronto e nell'ambito di normali operazioni commerciali, la Commissione ha applicato lo stesso metodo impiegato per i produttori turchi (vedi punti 94-98), prendendo però in esame l'intero periodo dell'inchiesta e non i singoli mesi.
- (104) Si è rilevato che, per ciascuno dei produttori taiwanesi interessati, tanto il volume totale delle vendite interne di PTY quanto il volume delle vendite interne di ciascun tipo di PTY erano superiori al 5% dei corrispondenti volumi dei prodotti simili venduti per l'esportazione nella Comunità. Di conseguenza, si è concluso che le vendite totali e le vendite di ciascun tipo di prodotto sul mercato interno erano state effettuate in quantità sufficienti ai fini di un equo confronto.
- (105) È emerso inoltre che, su un totale di 32 tipi di PTY venduti per l'esportazione nella Comunità dai produttori taiwanesi interessati, solo 16 prodotti simili corrispondenti erano stati venduti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Per questi tipi, il valore normale è stato determinato quindi in base al prezzo interno dei tipi comparabili, dopo aver dedotto tutti gli sconti e gli abbuoni collegati direttamente alle vendite in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base.
- (106) Per i restanti 16 tipi di PTY venduti per l'esportazione nella Comunità, il valore normale è stato costruito.
- (107) Per ciascuno dei produttori taiwanesi interessati, il valore normale costruito è stato determinato sommando ai costi di fabbricazione dei tipi di prodotti in questione un ragionevole importo per le spese generali amministrative e di vendita e per il profitto. Tale importo è stato determinato sulla base delle spese sostenute e del profitto realizzato da ciascun produttore sulle vendite remunerative dei prodotti simili sul mercato interno.

b. Prezzi all'esportazione

- (108) Poiché tutte le importazioni nella Comunità di PTY originari di Taiwan e della Turchia sono state effettuate direttamente da importatori indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (109) Nel caso di uno dei produttori taiwanesi interessati, la Commissione non ha potuto utilizzare la sua risposta al questionario per determinare i prezzi all'esportazione. La risposta è stata considerata inattendibile in quanto le informazioni fornite riguardavano solamente una transazione di vendita che non poteva essere verificata in modo soddisfacente. Si è pertanto concluso che tale società non esportava nella Comunità il prodotto in questione, nel periodo dell'inchiesta.

c. Confronto

- (110) Il valore normale medio ponderato secondo il tipo di prodotto è stato confrontato col prezzo all'esportazione per il tipo corrispondente, per ogni transazione, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.
- (111) Ai fini di un confronto equo, il valore normale è stato adeguato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base, per tenere conto delle differenze che incidono direttamente sulla comparabilità dei prezzi. Tali adeguamenti hanno riguardato le spese di vendita derivanti dalle diverse condizioni di vendita. Gli adeguamenti chiesti per le suddette differenze sono stati concessi unicamente quando è stato dimostrato che tali differenze erano direttamente collegate alle vendite prese in esame.

d. Margini di dumping

- (112) Il suddetto confronto ha rivelato l'esistenza di dumping, con margini pari all'importo di cui il valore normale stabilito supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping medio ponderato per produttore, espresso in forma di percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è il seguente:

Turchia

Korteks - Mensucat Sanayi ve Ticaret A.S.	7,6%
Sasa-Artificial and Synthetic Fibres Inc	8,7%

Taiwan

Chung Shing Textile Co Ltd.	5,5%
Far Eastern Textile Ltd.	6,6%
Hsin Pao Textile Co Ltd.	0%
Nan-Ya Plastics Corporation	10,6%
Lea Lea Enterprise Co Ltd.	12,9%
Lanfa Textile Co	16,1%

- (113) Per i motivi addotti al punto (53), per i produttori che hanno collaborato all'inchiesta ma che non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta, si è ritenuto adeguato il margine di dumping medio ponderato rilevato per i produttori che hanno collaborato ed effettuato esportazioni.

Nel caso dei produttori turchi interessati, il margine ammonta all'8,3% ed è applicabile alla società "Nergis-Tekstil Sanayi Ve Ticaret".

Nel caso dei produttori taiwanesi interessati, il margine ammonta al 7% ed è applicabile alle seguenti società: Shingkong Synthetic Taiwanese Fibres Corp. e Zig Sheng Ind. Co. Ltd.

- (114) Per i produttori dei paesi esportatori interessati, i quali non hanno risposto in modo soddisfacente al questionario della Commissione, né si sono altrimenti manifestati, il margine di dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

A tale riguardo, si è ritenuto che i fatti più attendibili a disposizione fossero quelli stabiliti durante l'inchiesta. Per evitare di premiare la mancata collaborazione, e affinché le misure antidumping costituiscano una difesa efficiente per l'industria comunitaria contro le pratiche commerciali sleali, il margine di dumping attribuibile ai produttori dei paesi interessati che non hanno collaborato deve essere stabilito rispetto al più alto margine di dumping riscontrato fra i produttori che hanno collaborato del rispettivo paese.

Il più elevato margine di dumping rilevato in Turchia, per un produttore che ha collaborato, è stato dell'8,7%. Tuttavia, tenuto conto del basso livello di cooperazione dei produttori turchi, dimostrato dal fatto che le importazioni dei produttori che non hanno collaborato rappresentano il 40% delle importazioni totali dalla Turchia nel periodo dell'inchiesta, nel presente procedimento questo margine di dumping costituirebbe un premio per la mancata cooperazione. E quindi opportuno calcolare il margine di dumping per i produttori turchi che hanno collaborato, in base al dumping più elevato riscontrato per un tipo di PTY venduto per l'esportazione nella Comunità dai produttori di tale paese che non hanno collaborato. Questo margine di dumping è del 15,2% e corrisponde a un tipo di PTY che ha costituito più del 3%

delle esportazioni totali nella Comunità nel periodo dell'inchiesta, effettuate da uno dei produttori turchi che hanno collaborato. Di conseguenza, il margine di dumping per i produttori turchi che non hanno collaborato è del 15,2%.

Per quanto riguarda Taiwan, il più elevato margine di dumping rilevato per un produttore che ha collaborato è stato del 16,1%. Tale margine di dumping è considerato adeguato, alla luce dell'alto livello di cooperazione dimostrato dai produttori taiwanesi. Le esportazioni di PTY effettuate da questi produttori corrispondono infatti al 90% delle esportazioni taiwanesi totali nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, il margine di dumping per i produttori taiwanesi che non hanno collaborato ammonta al 16,1%.

VI. INTERESSE COMUNITARIO

- (115) Per determinare se sia necessario intervenire nell'interesse, devono essere valutati gli interessi di tutte le parti, considerati nel loro insieme, compresi quelli dei produttori, degli utenti e dei consumatori nella Comunità. Tale esame terrà conto in particolare della necessità di eliminare gli effetti del dumping che provocano distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.
- (116) Occorre ricordare che nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure fosse nell'interesse della Comunità. Era stato infatti stabilito che le misure avrebbero avuto un effetto trascurabile sui costi di produzione dell'industria utilizzatrice e nessuna seria conseguenza per i consumatori.
- (117) Queste considerazioni rimangono valide per esaminare se sia nell'interesse della Comunità mantenere in vigore le misure. Gli utenti non hanno addotto argomenti per quanto riguarda l'impatto del prezzo dei PTY sui prodotti finiti. Ciononostante, vista la gamma di misure proposte, si è stimato che l'impatto delle misure riesaminate sui prezzi dei prodotti finiti - principalmente tessuti e tappeti - sia limitato.
- (118) Al contrario, la scadenza delle misure metterebbe in pericolo l'industria comunitaria, poiché essa subirebbe in misura sempre più grave le conseguenze dei bassi prezzi oggetto di dumping delle importazioni taiwanesi e turche, e non potrebbe risanare la propria precaria situazione finanziaria.

È quindi evidente che gli interessi dell'industria comunitaria compensano di gran lunga gli eventuali, e comunque limitati, svantaggi per gli utenti e i consumatori finali.

- (119) Si può concludere pertanto che è nell'interesse della Comunità mantenere in vigore le misure antidumping, debitamente modificate, per eliminare gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping originarie della Turchia e di Taiwan e che è opportuno mantenere la forma di dazi antidumping.

VII. MISURE

- (120) Al fine di fornire un'adeguata difesa contro le persistenti pratiche di dumping da parte delle importazioni turche e taiwanesi e per impedire la reiterazione del pregiudizio, si ritiene opportuno stabilire il dazio antidumping ad un livello tale da permettere all'industria comunitaria di ottenere il congruo profitto di cui è stata privata a causa degli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping.
- (121) Al momento di calcolare l'adeguato importo del dazio, è stata presa in considerazione la precaria situazione dell'industria comunitaria, che consiste principalmente nella flessione della quota di mercato e in perdite finanziarie considerevoli dovute alla depressione dei prezzi risultante dalla loro sottoquotazione. È necessario pertanto che le misure adottate consentano all'industria comunitaria di ottenere in futuro un profitto sufficiente.
- (122) A tale riguardo, è stato calcolato il livello di prezzi sufficiente per eliminare il pregiudizio, sulla base del costo di produzione medio ponderato dell'industria comunitaria, al quale è stato aggiunto un profitto del 6%, ritenuto adeguato per finanziare gli investimenti produttivi

dell'industria nel lungo periodo. Tale livello di prezzi è stato successivamente confrontato con i prezzi di importazione medi su base franco frontiera comunitaria, sdoganato.

- (123) Poiché il risultato di tale confronto, per tutti i produttori dei paesi interessati, indica margini di pregiudizio più elevati dei rispettivi margini di dumping stabiliti, i dazi devono essere stabiliti in base ai margini di dumping riscontrati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3905/88 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei filati di poliesteri parzialmente orientati (POY) del codice NC 5402 42 00 originari della Turchia.
2. L'aliquota del dazio da applicarsi sul prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente:

PAESE	FABBRICANTE	ALIQUOTA DEL DAZIO	CODICE ADDIZIONALE TARIC
<u>Turchia</u>			
	Sasa-Artificial and Synthetic Fibres Inc. Adana	3,3%	8895
	Korteks-Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.S. Bursa	3,3%	8895
	Nergis-Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S. Bursa	3,3%	8895
	Altri	6,8%	8536

3. Cessano d'essere applicabili i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di poliesteri parzialmente orientati (POY) del codice NC 5402 42 00, originari di Taiwan.
4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati (PTY) dei codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90 originari della Turchia e di Taiwan.
2. L'aliquota del dazio da applicarsi sul prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente:

PAESE	FABBRICANTE	ALIQUOTA DEL DAZIO	CODICE ADDIZIONALE TARIC
<u>Taiwan</u>			
	Lea Lea Enterprise Co. Ltd. Taipei	12,9%	8893
	Nan-Ya Plastics Corporation Taipei	10,6%	8162
	Shingkong Synthetic Fibres Corp. Taipei	7%	8163
	Zig Sheng Ind. Co. Ltd., Taipei	7%	8163
	Far Eastern Textile Ltd. Taipei	6,6%	8894
	Chung Shing Textile Co Ltd. Taipei	5,5%	8161
	Altri	16,1%	8164
<u>Turchia</u>			
	Sasa-Artificial and Synthetic Fibres Inc. Adana	8,7%	8166
	Nergis-Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S. Bursa	8,3%	8167
	Korteks-Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.S. Bursa.	7,6%	8892
	Altri	15,2%	8170

fatta eccezione per i prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle seguenti società taiwanesi, che non sono soggetti ad alcun dazio antidumping:

TAIWAN	FABBRICANTE	ALIQUOTA DEL DAZIO	CODICE ADDIZIONALE TARIC
	Tuntex Distinct Corp. Taipei	0%	8160
	Hsin Pao Textile Co. Taipei	0%	8160

3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

DOCUMENTI

IT

02 11

N. di catalogo : CB-CO-96-239-IT-C

ISBN 92-78-04453-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo